

562. Regolamento sul marchio collettivo dell'Unione Italiana Editoria Audiovisiva (UNIVIDEO).

Questo regolamento del marchio di UNIVIDEO è stato tratto dal sito www.univideo.org, ed è in vigore dall'1 gennaio 2001.

1. Titolarità del marchio collettivo. – La "UNIVIDEO", Unione Italiana Editoria Audiovisiva, con sede in Milano, in seguito detta per brevità UNIVIDEO, è titolare del Marchio Collettivo di garanzia "UNIVIDEO", atto a contraddistinguere i videogrammi ed altri supporti video prodotti, distribuiti e importati dalle imprese italiane associate aventi i requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento.

Il Marchio predetto verrà registrato in Italia ed internazionalmente.

2. Concessione d'uso del marchio collettivo. – L'uso del Marchio Collettivo UNIVIDEO è consentito alle Imprese Associate che:

- siano regolarmente associate; abbiano fatto notifica dell'uso al Consiglio Direttivo con la periodicità da quest'ultimo definita;
- rispettino le norme previste per l'uso del Marchio Collettivo, stabilite nel presente Regolamento.

3. Accertamento dei requisiti del richiedente. – L'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento è rimesso al Consiglio Direttivo.

Le sue deliberazioni sono impugnabili davanti all'Assemblea dell'UNIVIDEO.

4. Requisiti del marchio. – La concessione dell'uso del Marchio Collettivo di garanzia UNIVIDEO è subordinata alla sussistenza dei presenti requisiti:

- che l'Associato, produttore, importatore o distributore dei videogrammi e altri supporti video sia titolare dei relativi diritti in base a validi contratti scritti;
- che il contenuto dei videogrammi non sia in contrasto con norme penali la cui violazione sia stata accertata giudizialmente;
- che nel caso di importazione dei nastri master necessari alla produzione di videogrammi o delle pellicole cinematografiche necessarie al medesimo scopo o nel caso dell'importazione dei videogrammi stessi o di altri supporti video, l'Associato si sia attenuto alle disposizioni di Legge e Amministrative vigenti in materia.

L'UNIVIDEO si riserva di richiedere in qualunque momento la prova circa l'esistenza dei requisiti sopra indicati subordinando all'ottenimento di tale prova la concessione dell'uso del Marchio.

5. Obblighi degli associati autorizzati. – L'Associato cui è stato concesso l'uso del Marchio Collettivo si assume i seguenti obblighi:

- utilizzare il marchio per contraddistinguere esclusivamente i prodotti per i quali l'uso è consentito dal presente Regolamento;
- mantenere, nel tempo, per tali prodotti, i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'accettazione dello Statuto e del presente Regolamento.

6. Funzioni del comitato direttivo e dell'assemblea della UNIVIDEO. – E' compito del Consiglio Direttivo accertare e sanzionare le eventuali infrazioni alle norme d'uso del Marchio Collettivo dell'Associazione da parte delle imprese utilizzatrici.

L'Assemblea decide sui ricorsi delle imprese interessate contro le decisioni del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto questioni attinenti al Marchio Collettivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo e L'Assemblea possono avvalersi dell'assistenza di consulenti senza diritto di voto.

7. Procedimento davanti al consiglio direttivo. – Ciascun Associato può richiedere che il Consiglio Direttivo accerti una violazione delle norme d'uso del Marchio Collettivo.

Tale potere spetta anche al Presidente della UNIVIDEO.

Le richieste formulate per iscritto e contenenti la descrizione e la documentazione dei fatti, vanno indirizzate direttamente al Consiglio Direttivo.

8. Decisioni, inviti, sospensione e interdizione dell'autorizzazione. – Il Consiglio Direttivo, fatti salvi i diritti della difesa e il principio del contraddittorio, accerta se il comportamento esaminato viola le norme d'uso del Marchio Collettivo e pronuncia in

ogni caso la propria decisione, per iscritto e brevemente motivata.

Quando il Consiglio Direttivo accerta irregolarità o improprietà nell'uso del Marchio, invita l'utilizzatore a porvi rimedio entro il termine che il Consiglio stesso stabilisce.

Qualora le violazioni previste alla lettera b) dell'art. 4 del presente Regolamento siano state accertate con sentenza non definitiva, il Consiglio Direttivo potrà sospendere l'uso del Marchio Collettivo relativamente ai prodotti interessati fino all'accertamento con sentenza definitiva.

In casi di particolare gravità il Consiglio Direttivo può vietare all'impresa interessata l'uso del Marchio Collettivo per i prodotti che non siano rispondenti ai requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento. In tali casi il Consiglio Direttivo può fissare un termine entro il quale l'impresa interessata dovrà provare di avere eliminato le inadempienze.

Se l'autore della violazione non vi pone termine entro il termine indicato nel periodo indicato dal Consiglio Direttivo, o se l'impresa continua a usare il Marchio Collettivo nonostante il divieto del Consiglio, questo può deliberare a carico del trasgressore la interdizione dell'autorizzazione all'uso del Marchio Collettivo.

Il Consiglio Direttivo può disporre che la decisione di interdizione sia resa pubblica.

9. Notifica delle decisioni e delle sanzioni. –Le decisioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono firmate da chi ne ha presieduto la riunione e depositati entro trenta giorni presso la Segreteria Generale dell'UNIVIDEO.

Il Direttore Generale ne cura la comunicazione per iscritto alle parti interessate.